



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. 7

in data 24/01/2017

P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **24 - ventiquattro** - del mese **gennaio** alle ore **10:15** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 6-TER DEL D.L. 193/2016 (CONVERTITO CON LEGGE 225/2016) PER DEBITI OGGETTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

|                   |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| VECCHI Luca       | Sindaco      | SI |
| SASSI Matteo      | Vice Sindaco | SI |
| CURIONI Raffaella | Assessore    | SI |
| FORACCHIA Serena  | Assessore    | SI |
| MARAMOTTI Natalia | Assessore    | SI |
| MARCHI Daniele    | Assessore    | SI |
| MONTANARI Valeria | Assessore    | SI |
| PRATISSOLI Alex   | Assessore    | SI |
| TUTINO Mirko      | Assessore    | SI |

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con legge n.225/2016 (pubblicata in G.U. n.282 del 02/12/2016) è stato convertito, con modificazioni, il D.L.193/2016 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che ha introdotto diverse disposizioni in materia di riscossione delle entrate pubbliche;
- che, in particolare, la legge di conversione ha introdotto nel testo normativo l'art.6-ter che così recita:

*"Art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).*

*1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali **possono** stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

*2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

*a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*

*b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*

*c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

*d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

*3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

*4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

*5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.*

*6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti."*

- che la suddetta previsione di legge attribuisce ai Comuni la possibilità di disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate ivi elencate, già in fase di riscossione

coattiva, provvedendo in tal caso a regolamentare le modalità del relativo procedimento;

Considerato:

- che l'introduzione di questa misura rischierebbe di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, incrinando le politiche tese alla promozione della legalità e dell'equità fiscale cui l'Amministrazione ha orientato la propria attività, sia nei rapporti diretti con i cittadini sia nello svolgimento dell'attività di controllo, come strumento finalizzato ad assicurarne il rispetto;
- che inoltre l'introduzione di tale misure rischia di ingenerare effetti negativi sul regolare adempimento degli obblighi di versamento, con conseguenti ricadute anche future sul buon andamento dell'attività di riscossione dell'Ente, senza che vi corrisponda una reale condizione di difficoltà momentanea del debitore. Anzi simili agevolazioni potrebbero avere scarsi effetti in termini di maggior motivazione su chi finora non ha pagato mentre potrebbero essere fortemente disincentivanti per chi finora ha sempre onorato i propri obblighi di pagamento
- che nei prossimi mesi è intenzione dell'Amministrazione, anche con l'adozione di un apposito Regolamento e di linee guida da seguire, da un lato accelerare e rafforzare le procedure e l'attività di riscossione coattiva e dall'altro lato definire misure di rateizzazione per chi è in difficoltà obiettiva a onorare i propri debiti. L'adesione al meccanismo in oggetto comporterebbe viceversa di fatto uno stop di alcuni mesi alle attività di riscossione coattiva e alle conseguenti misure cautelari ed esecutive
- che inoltre sul piano operativo e gestionale l'introduzione di questa misura comporterebbe da un lato maggiori oneri amministrativi e costi per le attività istruttorie e di governo della procedura e dall'altro possibili minori entrate già accertate per sanzioni e quindi potenzialmente in contrasto con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa, in relazione agli interessi che detta misura, temporanea ed astratta rispetto alla categoria dei potenziali beneficiari, mira a soddisfare;

Dato pertanto atto che questa Giunta, dopo meditato approfondimento per le ragioni sopra illustrate, non ritiene opportuno proporre di avvalersi della facoltà di introdurre il procedimento di adesione agevolata di cui all' art.6 ter del D.L.193/2016

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di assicurare ai cittadini un'informazione chiara e tempestiva ed a tutela del buon andamento delle procedure di riscossione e vista la scadenza del 1/2/2016 per decidere di esercitare o meno l'opzione ;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Entrate e di quello di Regolarità Contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

di NON AVVALERSI della facoltà di proporre l'introduzione del procedimento di definizione agevolata di cui all'art.6-ter del D.L.193/16 convertito con modificazioni dalla L.225/2016, pubblicata nella G.U. n.282 del 02/12/2016;

Inoltre

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, per le rappresentate necessità di assicurare tempestiva informazione ai cittadini,

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CARBONARA Roberto Maria**